

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO di GESTIONE E CONTROLLO d.lgs 231/01 - approvazione

L'AMMINISTRATORE UNICO,

PREMESSO CHE:

L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali di un Modello di organizzazione, gestione e controllo riferendosi espressamente ad un sistema di gestione dei rischi in un'ottica di compliance integrata. Le principali fasi per la definizione del Modello 231 sono le seguenti:

- Identificazione dei rischi potenziali mediante analisi del contesto per l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Progettazione del sistema di controllo interno:
- Costituzione di un Organismo di Vigilanza i cui membri soddisfino specifici requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, con previsione di flussi informativi verso lo stesso.


La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per i casi di violazione del Modello 231.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- Pescara Energia s.p.a., anche in linea con la *vision* del proprio azionista pubblico di analogo tenore, è fortemente impegnata e ha piena consapevolezza dei vantaggi e delle utilità che possono derivare da un sistema organico di controllo interno, volto alla prevenzione commissiva di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari, a tutto vantaggio delle performance societarie e dell'etica aziendale;
- La società in questa direzione ha ritenuto in conformità alle proprie politiche aziendali di adottare e attuare all'interno dell'organizzazione societaria un modello di gestione e controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività di business, nella salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui essa gode nel mercato, nonché delle aspettative del proprio azionista e del lavoro dei dipendenti

PRESO ATTO CHE, con deliberazione dell'Amministratore Unico pro tempore in data 31 ottobre 2014 è stato approvato il Modello Organizzativo, in ossequio alle previsioni normative del Decreto legislativo 231 del 8 giugno 2001;

RILEVATO CHE le novelle normative nel frattempo intervenute hanno reso necessaria una revisione della documentazione in oggetto, e che a detti scopi è stato dato incarico all'Organismo interno di Vigilanza;



VISTO il verbale dell'Organismo di Vigilanza n°7 del 30 luglio 2019 che, a seguito degli aggiornamenti introdotti al richiamato Documento, ha approvato il Modello così come revisionato e aggiornato alle sopravvenute disposizioni di legge;

RITENUTO CHE l'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

RICHIAMATO il d.lgs 231/01

VISTO il Modello Organizzativo di gestione e controllo, come aggiornato e qui ALLEGATO;

DELIBERA


La premessa si ha qui riportata a motivazione del presente provvedimento.

1. **DI APPROVARE** ed adottare, quale documentazione ufficiale aziendale, il documento "Modello Organizzativo e di Gestione Rev 1", ALLEGATO al presente verbale;
2. **DI INFORMARE**, in ordine alle finalità e ai contenuti del Modello, tutti i soggetti nel medesimo richiamati nei modi e termini previsti;
3. **DI PUBBLICIZZARE** nei modi previsti dal C.C.N.L. il sistema sanzionatorio descritto nel modello;
4. **DI DEMANDARE** al Dott. Mauro D'Andreamatteo quale RPCT, l'incarico della pubblicazione del modello sul sito istituzionale della Società;

Pescara, 31 luglio 2019

L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Carlo Pirozzolo





**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Pescara Energia o Società: Pescara Energia S.p.A., con sede in Pescara, via Michele Ciafardini, n. 25 - 65125 - Pescara;

Aree di attività a rischio: le attività di Pescara Energia S.p.A. maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più reati tassativamente previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Legge: si intende il D.Lgs. 231/01 e successive modifiche (altrimenti definito Decreto);

Soggetti: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ente. Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati;

Destinatari: tutti coloro i quali, direttamente od indirettamente, concorrono al raggiungimento dell'oggetto sociale di Pescara Energia S.p.A. e dunque, a titolo meramente esemplificativo, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori e partner commerciali.

Ente: struttura organizzata per fini determinati a cui la legge riconosce personalità giuridica;

Ente pubblico economico: particolare categoria di enti pubblici che non agiscono in regime di diritto amministrativo, bensì di diritto privato e sono pertanto soggetti alla disciplina propria del diritto privato. Essi svolgono in via principale o esclusiva attività di produzione per il mercato e di intermediazione nello scambio di beni e servizi, ovvero un'attività economica come gli imprenditori privati (art. 2082 codice civile);

PESCARA ENERGIA S.p.A.

Pubblica Amministrazione: enti pubblici italiani od esteri (per enti pubblici si intendono anche quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati); enti governativi italiani od esteri; agenzie amministrative indipendenti italiane od estere; organismi della Unione Europea; dipendenti di tali enti; persone fisiche o giuridiche, che agiscono in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiane od estere; tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio come definite dal Codice Penale. Nel seguito del documento tali soggetti saranno per semplicità definiti "P.A."

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.): coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.): coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

U.I.F.: Unità di Informazione Finanziaria. Struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia incaricata di richiedere, ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (organo che ha sostituito U.I.C., Ufficio Italiano Cambi).

Organismo di Vigilanza: l'organismo che, nell'ambito dell'applicazione del Modello *ex*

D.Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto), sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull'aggiornamento del Modello stesso, ogni qualvolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti del mercato e/o a nuove disposizioni legislative.

Procedure: insieme di regole e di protocolli formalizzati per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello deve essere attribuito ad un organismo nominato dall'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza) e di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina, durata in carica, sostituzione e revoca.

L'Organismo di Vigilanza, considerata la partecipazione da parte della P.A. nel capitale della Pescara Energia S.p.A., è di tipo collegiale, costituito da tre professionisti esterni con i requisiti indicati dalle Linee Guida di Confindustria. L'O.d.V. non può avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né può essere legato alla Società da interessi economici rilevanti (es. investimenti in comune, condivisione di spazi fisici legati alla propria professione) o da qualsiasi situazione che possa generare un concreto conflitto di interesse (incarichi professionali ulteriori). L'O.d.V. resta in carica per tre anni ed il mandato può essere rinnovato. In ogni caso rimane in carica fino alla nomina del successore. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità,

morte, revoca o decadenza l'Amministratore Unico provvede a nominare il sostituto. La rinuncia da parte dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore Unico per iscritto. L'O.d.V. può essere revocato solo per giusta causa, con decisione dell'Amministratore Unico, da notificare entro dieci giorni all'indirizzo di quest'ultimo oppure mediante raccomandata a mani. L'Organismo di Vigilanza - accettando l'incarico - è vincolato all'impegno di riservatezza. Il compenso è determinato contrattualmente.

2.2 I poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'O.d.V. sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'O.d.V., anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- ❖ di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- ❖ di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- ❖ di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- ❖ di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- ❖ di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Amministratore Unico.

2.3 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto all'art. 6, II comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V., in modo che lo stesso possa espletare al meglio la

propria attività di verifica. L'O.d.V., quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli amministratori, i dipendenti ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali), di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello. I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione od alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello. L'Amministratore Unico deve, inoltre, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a lui rispondano gerarchicamente.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'O.d.V.;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- qualsiasi informazione ritenuta utile, ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti, da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'O.d.V.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- ❖ eventuali direttive ricevute da superiori nell'organigramma aziendale e ritenute

PESCARA ENERGIA S.p.A.

confliggenti con la legge, la normativa interna, o con il Modello;

- ❖ eventuali richieste od offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e comunque aventi un valore che non sia di trascurabile entità;
- ❖ eventuali rilevanti scostamenti dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione della relazione semestrale dell'amministratore unico;
- ❖ eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- ❖ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società o i suoi dipendenti;
- ❖ le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- ❖ le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- ❖ eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature da lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, così come di ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, relativa all'attività della Società che possa assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'O.d.V., dei compiti ad esso assegnati, inclusi, ma senza che ciò costituisca limitazione:
 - i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni nominati;
 - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - i prospetti riepilogativi delle gare d'appalto o procedure negoziate indette dalla Società;
 - la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'O.d.V., dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro. Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. dovrà avvalersi delle risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti. L'O.d.V., nel corso dell'attività di indagine, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'O.d.V. La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'O.d.V. da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, apposita casella di posta elettronica (organismodivigilanza@pescaraenergia.it). Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Pescara Energia S.p.A., via Michele Ciafardini, n. 25 - 65125 - Pescara.

2.4 Il coordinamento con le unità aziendali.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'O.d.V. e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. L'O.d.V., infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali. Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'O.d.V. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti

esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

2.5 Le norme etiche che regolano l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'O.d.V., nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Pescara Energia S.p.A., degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati nonché di quanto espresso nel documento Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza. Essi si applicano sia ai componenti dell'O.d.V. e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'O.d.V., è necessario:

- ✓ assicurare la realizzazione delle attività con onestà, obiettività ed accuratezza; garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali della Società;
- ✓ non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Pescara Energia intrattiene rapporti; evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'O.d.V. o dell'intera organizzazione aziendale;
- ✓ evidenziare all'O.d.V. eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- ✓ assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la

professionalità e/o l'onorabilità dell'O.d.V., di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;

- ✓ riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

2.6 I profili di responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'O.d.V. non grava l'obbligo di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. Coloro i quali ricoprono però incarichi all'interno dell'O.d.V. possono, comunque, incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuiscano, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto. In ogni caso, la responsabilità per eventuali omissioni nell'espletamento dell'incarico non si applica all'O.d.V. che abbia provveduto formalizzare per iscritto eventuali cause di impossibilità nell'espletamento dell'incarico per causa imputabile all'atteggiamento ostruzionistico da parte dell'azienda.

2.7 Raccolta e conservazione delle informazioni.

L'Organismo di Vigilanza fornisce alle diverse funzioni aziendali specifiche indicazioni per consentire che avvengano controlli per la verifica del rispetto delle normative e delle procedure interne. I controlli vengono effettuati con la frequenza considerata più opportuna in base ad un giudizio sulla criticità ed importanza dei processi monitorati e sui livelli di rischio in loro insiti. I documenti di compendio dei controlli svolti, corredati dagli eventuali rilievi e dalle note dei responsabili dell'attività, verranno conservati sia in formato elettronico in una directory, ad accesso esclusivo dell'Organismo di Vigilanza, sia su supporto cartaceo. L'O.d.V. provvederà ad effettuare idonea verifica trimestrale, all'uopo

verbalizzando l'attività posta in essere. L'archiviazione avverrà per periodo di competenza, per una durata di 3 anni salvo durate superiori quando previste per legge. L'Organismo di Vigilanza valuta ed approva ogni comunicazione prodotta riservandosi, dove ritenuto necessario, di effettuare ulteriori approfondimenti.

2.8 Obblighi dell'Organismo di Vigilanza in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio.

L'articolo 52 del D.Lgs. 231/07 che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, impone specifici obblighi all'Organismo di Vigilanza. Si riporta integralmente tale articolo:

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

2. i soggetti di cui al comma precedente:

a) comunicano senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b) comunicano senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;⁷

e) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 ed all'articolo 50 di cui hanno notizia;⁸

d) comunicano, entro trenta giorni, a U.I.F. le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 36 di cui hanno notizia.

3. ATTIVITA' SVOLTE DA PESCARA ENERGIA FINALIZZATE AL

RECEPIMENTO DEL D. LGS. 231/01 E SUCC. MOD.

La Società, sensibile alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, prima dell'elaborazione del presente documento, ha provveduto, mediante l'ausilio di professionisti esterni, ad individuare le aree di operatività più sensibili alle tipologie di reati previsti dal Decreto e ad esaminare il complesso di procedure interne per valutarne l'idoneità alla prevenzione dei reati previsti dalla Legge stessa o integrare le procedure ed i principi di comportamento esistenti con nuove disposizioni focalizzate all'attività di prevenzione di cui sopra. Il presente documento, pertanto, è anche da intendersi come un codice di comportamento interno il quale, resi edotti i Dipendenti ed i Destinatari, ha una funzione vincolante rispetto all'attività di questi ultimi.

4. IL D. LGS. 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

4.1 I principi.

D.Lgs. 231/2001, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", recepisce provvedimenti, anche comunitari, volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità, non solo economica.

4.2 La natura della responsabilità.

La Legge prevede un tipo di responsabilità che il legislatore denomina "amministrativa", ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale. Infatti, ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità vicina a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell'ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell'art. 8, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile

ovvero non sia stata individuata. Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità - e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso Decreto previste – sono che:

- ❖ un soggetto che rivesta posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del Decreto (reati contro la P.A.; reato societari; reati di ricettazione e riciclaggio, reati legati alla salute e sicurezza);
- ❖ il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- ❖ il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una "colpa di organizzazione".

Da ciò consegue che non è prefigurabile una responsabilità dell'Ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell'ipotesi in cui all'Ente non sia imputabile alcuna "colpa organizzativa". Il Decreto ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell'interesse della Società. Per i reati societari (indicati nell'art. 25 ter), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia agito perseguendo l'interesse della società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 bis, invece, l'ente risulta punibile anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato, pur non agendo nell'interesse dell'ente, rechi a quest'ultimo un vantaggio. L'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 *quinquies* del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l'articolo 25 *sexies*, conferma che l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. La Legge 16/03/2006 n. 146, all'art. 10, prevede la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di reati transnazionali concernenti i reati di mafia, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia.

4.3 I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti

L'art. 5 del Decreto, confermato dall'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art.

187 *quinquies* del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti "in posizione apicale");
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2) che precedono saranno indicati nel seguito del documento come "Soggetti".

4.4 I reati.

I reati contemplati nel Decreto riferibili direttamente alle attività che svolge la Società sono:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
- Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
- Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25 ter - Reati societari.
- Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25 sexies - Abusi di mercato.
- Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
- Art. 25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25 undecies - Reati ambientali.
- Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia.

4.5 Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità

L'art. 6 prevede che l'Ente non risponda dei reati commessi dai "Soggetti" se dimostra che:

- a) ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono essere imputati all'Ente solo se la commissione del reato è stata possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presuppongono osservati se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si osserva peraltro che, in sede di procedimento penale, il giudice sarà libero di valutare l'effettiva idoneità del modello

organizzativo adottato dall'ente a prevenire i reati.

5. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi. Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- ❖ trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, sia all'interno di Pescara Energia che nei rapporti con controparti esterne;
- ❖ correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo a Pescara Energia, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- ❖ tracciabilità delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello si ispira sono i requisiti indicati dalla Legge, tra cui in particolare:

- ❖ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
- ❖ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- ❖ l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- ❖ l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- ❖ i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle società ed in generale della tipologia di reati ai quali il modello si riferisce;

Tutte le procedure interne adottate ed adottande da Pescara Energia costituiscono parte integrante del Modello. Il Modello e l'insieme delle procedure sono consultabili da tutti i dipendenti sulla Intranet aziendale e sono oggetto di periodici aggiornamenti.

6. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI PESCARA ENERGIA

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata da Pescara Energia, sono state considerate quali "aree di attività a rischio" gli ambiti di attività della Società che abbiano quale principale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la gestione di flussi finanziari nonché la realizzazione di opere che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società ed a codificare - ove necessario - in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Le procedure/regole di comportamento richiamate dal modello si integrano evidentemente, con le altre linee guida organizzative, gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e deleghe, già utilizzati o operanti nell'ambito della società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini della salvaguardia dalla commissione dei reati previsti dal Decreto.

7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il Modello organizzativo è distribuito a tutti i dipendenti, richiedendo agli stessi una dichiarazione scritta dell'avvenuta ricezione. Il mancato rispetto delle regole ivi previste dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificate nel successivo paragrafo 8.

8. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

8.1 Formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento, da parte dei soggetti, di funzioni di rappresentanza della Società. La Società ottempera all'obbligo della formazione del proprio personale attraverso specifici incontri nei propri locali, secondo le istruzioni dell'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, verifica che il corso venga effettuato da tutti i collaboratori informando la Società nel caso di inadempienza del dipendente per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari e sanzionatori. L'Organismo di Vigilanza mantiene evidenza della partecipazione e dei risultati ottenuti dai singoli partecipanti ai corsi aziendali.

8.2 Informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili. Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione Amministrativa.

9. L'INFORMAZIONE A TERZI

Tutti i consulenti, fornitori e clienti che saranno posti in relazione ad incarichi conferiti o a collaborazioni di partnership con Pescara Energia, saranno tenuti a firmare per accettazione questo Modello. I contratti dovranno contenere specifica clausola di accettazione del Modello che sarà allegato e costituirà parte integrante del contratto.

10. SISTEMA SANZIONATORIO

10.1 *Principi generali.*

L'efficacia del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà conto anche ai fini della irrogazione di una eventuale sanzione espulsiva. Una inesatta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente dall'applicazione delle sanzioni in oggetto soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

10.2 *Misure nei confronti di lavoratori subordinati.*

I dipendenti di Pescara Energia S.p.A., data la natura dell'attività suddivisa in due settori differenti e complementari, gestione rete gas ed illuminazione edifici comunali e semaforica, soggiacciono a due CCNL differenti: metalmeccanica e gas-acqua. Le sanzioni sono applicate sulla base della rilevanza che assumono le singole fattispecie considerate e sono proporzionate alla loro gravità. La condotta che viola le norme del Modello Organizzativo costituisce una chiara violazione al dovere di diligenza del prestatore di lavoro.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dai CCNL si prevede che:

- a) incorre nel provvedimento di rimprovero scritto il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli previsti dal Modello e dalle procedure. Ciò

sempre che si tratti di prima violazione riscontrata e che la stessa non debba essere punita con sanzione più grave in relazione all'entità ed alla gravità delle conseguenze provocate dal comportamento del lavoratore;

- b) incorre direttamente nel provvedimento della multa il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli descritti nel Modello o nelle procedure che ne costituiscono parte integrante, qualora sia stata precedentemente riscontrata, in capo allo stesso, un'altra violazione alle disposizioni del Modello. Qualora l'altra violazione venga accertata nei sei mesi precedenti all'ultima, il lavoratore incorrerà direttamente nel provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di cinque giorni di lavoro effettivo;
- c) incorre direttamente nel provvedimento di Licenziamento il lavoratore che abbia assunto una condotta - in violazione delle prescrizioni del Modello - penalmente rilevante. Incorre, altresì, in tale provvedimento il lavoratore che tenga ripetuti comportamenti in violazione alle disposizioni del Modello, dovendosi ravvisare nella recidività delle violazioni atti che minano gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea. La contestazione della infrazione è effettuata dall'Amministratore Unico. Per i dirigenti, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano - nei limiti della competenza- nelle attribuzioni dell'amministratore unico.

10.3 Misure nei confronti di clienti, consulenti e fornitori.

La commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte di consulenti o di fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

PESCARA ENERGIA S.p.A.

Nella parte che segue saranno prese in considerazione le principali figure di reato previste dal Decreto; questo, al fine di dare evidenza che il Modello Organizzativo di Pescara Energia ha correttamente posto l'attenzione a tutte le figure di reato previste, intervenendo solo laddove il rischio di commissione del reato è sembrato ipotizzabile in relazione al tipo di attività espletata.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~**

PARTE SPECIALE "A"

**“REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”**

11. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11.1 *Le figure di reato previste.*

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questa figura di reato presuppone che l'azienda abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita. Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale o in conto interessi. Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o *una tantum*. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione il quale non amministra correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente al reato di cui all'art. 316-bis c.p., non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro ottenimento che risulta evidentemente indebito.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) l'indebita percezione di erogazioni è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. Il reato ha dunque natura residuale, ovvero si configura solo qualora la condotta non integri la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico:

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico. Tale

reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni artatamente modificate in modo da conseguire vantaggi non dovuti. Si pensi alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il (atto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno. In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica ai danni dello Stato:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico

o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'elemento oggettivo di questo reato è caratterizzato dall'illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Ad esempio, integra il reato, la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Art. 317 c.p. - Concussione:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi

fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per costringerlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione:

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La norma in esame ha subito una riscrittura ad opera della L. 190/2012 e un inasprimento punitivo ad opera della L. 69/2015. Nella formulazione previgente, l'art. 318 c.p., rubricato “corruzione per un atto d'ufficio”, puniva, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa. Un trattamento più mite (reclusione fino ad un anno) era riservato al pubblico ufficiale che riceveva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. La nuova formulazione dell'art. 318 c.p., ora intitolato “corruzione per l'esercizio della funzione”, svincola l'ipotesi delittuosa dal compimento di uno specifico atto d'ufficio e va a colpire anche la generica messa a disposizione retribuita del soggetto pubblico (c.d. “messa a libro paga”).

Eliminato il riferimento ad un atto determinato, il disvalore del fatto finisce per ruotare tutto intorno all'indebita remunerazione per l'esercizio delle funzioni, all'asservimento della funzione pubblica ad interessi privati, senza che assuma più rilevanza una distinzione fra atto già compiuto o da compiere, e questo neanche per il corruttore.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari:

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli art. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Non è, necessario, però, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero. Ad esempio, potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (es., il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Art. 319 quater Codice Penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto in esame consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che induce taluno a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o ad una terza persona, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. Il capoverso della norma estende la punibilità anche a colui che dà o promettere il denaro o altra utilità.

Dal punto di vista del diritto intertemporale, sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di cui all'art. 319-quater c.p., di talché le condotte induttive tenute dal soggetto pubblico sotto la normativa precedente dovranno essere punite con il trattamento più mite previsto dalla norma in commento, salvo lo sbarramento del giudicato ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. (Cass.S.U., n. 12228 /2013), soluzione che avrà conseguenze di non secondario rilievo sui processi in corso, tenuto conto della considerevole riduzione del termine di prescrizione.

Ovviamente, per il privato, trattandosi di nuova incriminazione, il reato in esame potrà essere imputato solo per le condotte tenute dopo l'entrata in vigore della riforma

L'introduzione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è la conseguenza della scelta, operata dal Legislatore di scindere il delitto di concussione in due autonome fattispecie: da un lato, la concussione per costrizione, rimasta all'interno dell'art. 317 c.p., limitata al solo pubblico ufficiale e punita più gravemente (il minimo edittale è stato elevato da quattro a sei anni di reclusione), dall'altro, la concussione per induzione, ribattezzata “induzione indebita a dare o promettere utilità”, collocata nel nuovo art. 319-quater c.p. ed estesa anche al privato, che per tale fattispecie passa dal ruolo di vittima del reato a quella di soggetto attivo, sia pure punito con un trattamento assai più mite (reclusione fino a tre anni) rispetto al soggetto

pubblico. La fattispecie mira a scongiurare fenomeni di deresponsabilizzazione del concusso che avesse conseguito vantaggi dal comportamento del pubblico ufficiale.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione:

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado

di turbare psicologicamente il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 23 D. Lgs. 231/2001 - Inosservanza delle sanzioni interdittive.

Il reato previsto nel corpo del Decreto punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure. Ai fini della presente norma rilevano tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare modalità operative difformi rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva. Al riguardo, si ricorda che le misure cautelari e le sanzioni interdittive previste dagli artt. 9 e 45 del Decreto sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il reato potrebbe configurarsi quando nel corso o all'esito di un procedimento relativo alla

PESCARA ENERGIA S.p.A.

responsabilità amministrativa dell'Ente cui l'agente appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per conto della società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata - in via cautelare o definitiva - una misura interdittiva ai sensi del Decreto. A titolo esemplificativo, si consideri il caso dell'Ente cui sia stata applicata la misura cautelare interdittiva della revoca delle autorizzazioni che, in violazione di detta prescrizione, per interposta persona o in forma occulta, richieda nuove autorizzazioni anche mediante costituzione di nuove ragioni sociali comunque riconducibili agli autori del reato.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~**

PARTE SPECIALE "B"

“REATI SOCIETARI”

12. REATI SOCIETARI

12.1 *Diverse figure di reato*

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali:

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di

PESCARA ENERGIA S.p.A.

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali a seguito entrata in vigore della l. n. 69/2015, è costituito da due fattispecie incriminatrici (artt. 2621 e 2622), caratterizzate entrambe come reati di pericolo e differenziate alla luce della tipologia societaria, e da due norme (artt. 2621-bis e 2621-ter) riferite solo all'art. 2621 e contenenti una cornice di pena più mite per i fatti di “lieve entità” e una causa di non punibilità per la loro “particolare tenuità”. Al livello più basso della piramide si pongono le due meno gravi figure delittuose dei fatti di lieve entità (art. 2621-bis), la cui cornice edittale è da sei mesi a tre anni di reclusione; per la seconda ipotesi di lieve entità, basata sul concetto di imprenditore commerciale non fallibile, è altresì stabilita la procedibilità a querela della società, soci e altri destinatari della comunicazione sociale. Al gradino intermedio è stato collocato il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621. Al vertice della piramide è posta la fattispecie punitiva di cui all'art. 2622, con riferimento alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'Unione Europea (l'art. 2622, comma 2, equipara alle citate società quotate altre tipologie: le società che hanno fatto richiesta di ammissione alla Borsa, le società che emettono strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziazione, le società controllanti e quelle che fanno appello al pubblico risparmio o lo gestiscono). La condotta del “nuovo” art. 2621 consiste nella esposizione “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, (...) fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” o di omettere

“fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”. Quindi, i «fatti materiali», non ulteriormente qualificati, sono l'oggetto tipico della sola condotta di esposizione contemplata dall'art. 2622; diversamente i «fatti materiali rilevanti» costituiscono l'oggetto tipico dell'omessa esposizione nel medesimo art. 2622 e rappresentano anche l'oggetto della condotta tipica — sia nella forma commissiva, sia nella forma omissiva — nell'art. 2621. Elemento centrale delle condotte tipiche, è ancora il concetto di “fatti materiali”, ma, a differenza della previgente formulazione è venuto meno l'inciso “ancorché oggetto di valutazioni”. Peraltro, i “fatti materiali” — oggetto nei tre veicoli (bilanci, relazioni, comunicazioni sociali) della falsità commissiva ovvero omissiva — devono essere connotati altresì sul piano oggettivo della tipicità dal requisito della “idoneità a indurre in errore”, e sul piano soggettivo della tipicità, dal requisito della “consapevolezza” e dalla finalità di conseguire un “ingiusto profitto”. Il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse alla trasparenza dell'informazione societaria, che ha valenza funzionale alla protezione dell'integrità del patrimonio della società o dei soggetti entrati in rapporto con la stessa. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento. Ai soggetti penalmente responsabili, nei casi di esclusione della punibilità come visto, viene comunque irrogata una sanzione amministrativa ed interdittiva secondo quanto previsto dalla L. 689/1981.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo:

PESCARA ENERGIA S.p.A.

Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi, impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o del Collegio Sindacale; per quanto concerne le attività di controllo attribuite alle società di revisione dalle leggi in materia, il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 ha eliminato il riferimento a detti organi dal testo della norma che originariamente li ricomprendeva. L'attuale art. 29 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 sanziona oggi i componenti degli organi di amministrazione che, occultando documenti o con altri artifici idonei, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale. La norma non è richiamata dal testo dell'art. 25-ter ma in un'ottica prudenziale, la Pescara Energia ha deciso di tenere conto anche di tale fattispecie. Nella seconda fattispecie, invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. La procedibilità per questa seconda fattispecie è a querela di parte.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti:

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono evidentemente essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite. L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può però integrare un reato più grave, ovvero l'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p. da qui l'esigenza di introdurre la clausola "salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge. E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni

o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato. Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà - o quanto meno dall'accettazione del rischio - di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori:

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato. Per ciò che concerne le operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento invece alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine

di cui all'art. 2503 comma 1, laddove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale:

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono:

- a) l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. E' contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi. Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in

pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea:

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, costituendo un reato comune, può essere realizzata da chiunque e si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea. È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse della Società.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto

o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pm non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

Art. 2639 c.c. - Estensione di qualifiche soggettive:

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la

società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Il primo comma della disposizione in esame fa espresso riferimento alla figura dell'amministratore di fatto. L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di "continuità" e di "significatività" rispetto ai poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni. Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (ad es. commissari); salva la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~**

PARTE SPECIALE "C"

**“REATI DI RICETTAZIONE
RICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO”**

13. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI OD UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

13.1 *Le diverse figure di reato*

Art. 648 c.p. – Ricettazione:

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Preliminarmente vi è da dire che un fattore comune a tutti e tre i reati previsti nell'art. 25-octies del Decreto è quello per cui vi sia la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, con ciò intendendosi tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Analizzando il reato di ricettazione, quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

- 1) anteriormente al reato che configura la fattispecie di cui all'art. 648 c.p. sia stato commesso un altro delitto al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato. Nel caso in cui la partecipazione al reato si configuri di dubbia soluzione, soggiunge in aiuto il c.d. criterio cronologico, ossia il principio dottrinario per cui tale condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione dello stesso, mentre integra la fattispecie della ricettazione se posta in essere dopo tale momento;

- 2) il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.
- 3) il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.

Per maggiore precisione:

- con il termine acquistare alcuni autori intendono l'azione del comperare in senso tecnico, mentre altri, assieme alla giurisprudenza prevalente, considerano qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente;
- l'azione del ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità
- della cosa;
- con occultare si intende nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- l'intromissione consiste in un'attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare;
- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto sarebbero da intendersi, in una nozione più estensiva e che la Pescara Energia fa propria per ragioni di maggiore precauzione, non solo il frutto del precedente delitto, ma ogni altra bene avente un'utilità economica o comunque che possa essere oggetto di diritti.

Il delitto in esame, ad ogni modo, si consuma nel momento in cui l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. Come tutti i reati presupposto di cui al decreto è punibile anche nella forma del tentativo. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L'art. 648 c.p. non richiede che il

profitto sia ingiusto, esso, infatti, può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. Molto discusso dal punto di vista dell'elemento soggettivo è invece il problema della punibilità della ricettazione, anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si tratta di un reato qualificabile come pluri-offensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (che non siano quelle precedenti) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza. La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita (utilizzo di denaro di provenienza illecita nei casinò). Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto. Costituisce circostanza aggravante speciale aver commesso il delitto nell'esercizio di un'attività professionale, mentre si ha diritto ad una diminuzione della pena nel caso in cui i beni utilizzati provengano da altro delitto per cui è prevista la pena massima non superiore a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando l'atto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

È stata introdotta la figura delittuosa dell'autoriciclaggio. La norma estende al nuovo delitto l'ambito operativo anche della responsabilità amministrativa degli enti.

Nello specifico il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) è stato introdotto nel codice penale tramite la L. 15 dicembre 2014 n.186, che ha modificato, altresì, l'art. 25-octies del DLgs. 231/2001, facendo rientrare il nuovo delitto anche tra i reati-presupposto per la responsabilità degli enti. Tale inserimento reca con sé conseguenze non marginali: non si può, infatti, trascurare il paventato "effetto moltiplicatore" derivante dal fatto che possono costituire reato

presupposto dell'autoriciclaggio anche fattispecie non incluse nel "catalogo 231".

Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. E' riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale. Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico e commette autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il trattamento sanzionatorio prevede pene diversificate a seconda della gravità del reato presupposto. Più precisamente, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da € 2.500 ad € 12.000 laddove i proventi reimpiegati derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate l'autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

A carico dell'ente è prevista, la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore a cinque anni. L'importo della singola quota viene parametrato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione e va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549. La problematica principale concerne i **reati tributari** (D.Lgs 74/2000), atteso che la semplice condotta illecita integrante il reato tributario potrebbe sfociare nell'autoriciclaggio, in quanto i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono normalmente (re)impiegati nell'attività imprenditoriale [in altri termini la fattispecie di dichiarazione infedele o fraudolenta conduce

ad un vantaggio fiscale dove il risparmio d'imposta viene inevitabilmente reimpiegato e pertanto, il rischio di consumare (anche) il delitto di autoriciclaggio si prospetta potenzialmente elevato]. Occorre tuttavia evidenziare che la fattispecie potrebbe sollevare dubbi di compatibilità col principio del *ne bis in idem*– fondato sul diritto di non essere puniti due volte per lo stesso fatto.

In estrema sintesi, esistono in dottrina due tesi contrapposte sul rapporto tra “autoriciclaggio” e “231”:

- la prima è un'ipotesi “qualificata”: secondo cui la “provvista” oggetto dell'autoriciclaggio deve derivare da un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la seconda è un'ipotesi “generica”: per cui qualunque sia il reato-presupposto attraverso il quale si è generato il provento illecito, il suo reimpiego da parte dell'ente (connotato dalle caratteristiche previste dall'art. 648-ter, 1 c.p.) ne determinerebbe la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La tesi “qualificata” sembra preferibile; in quest'ottica, dunque, si può sostenere che, per l'autoriciclaggio dell'ente, si dovrà poter riconoscere la responsabilità della stessa persona fisica e della stessa persona giuridica per entrambi i reati (reato prodromico alla condotta di riciclaggio e riciclaggio stesso).

L'adesione all'una o all'altra tesi presenta **rilevanti risvolti pratici**. Nel primo caso, la revisione del modello organizzativo, volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si potrà limitare ad aspetti formali, inserendo l'autoriciclaggio nella parte speciale e facendo riferimento ai presidi ed ai principi di comportamento posti in essere per la prevenzione dei reati già facenti parte del catalogo-reati (in particolare: reati contro la P.A., reati societari, reati contro il patrimonio, contraffazione e frode in commercio). Nella seconda ipotesi, verrà in rilievo una serie indeterminata di reati e, pertanto, la revisione del modello dovrà comportare una revisione dei processi aziendali con particolare attenzione a quelli connessi ai flussi finanziari provenienti dall'esterno; in riferimento ai reati tributari dovrebbe essere preso in considerazione l'automatico reimpiego nel ciclo aziendale del risparmio da essi generato.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~**

PARTE SPECIALE "D"

**“REATI DI OMICIDIO COLPOSO
O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
CON VIOLAZIONE
NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA”**

14. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

14.1 *Le diverse figure di reato*

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La fattispecie dell'omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L'elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all'interno della struttura

aziendale all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è inoltre tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. E' per questo motivo che Pescara Energia ha fatto propria la politica di salvaguardia della salute e sicurezza dei propri dipendenti nonché di tutti coloro i quali si trovino ad essere in contatto con l'ambiente lavorativo di Pescara Energia come corollario primario ed imprescindibile per un'ottima qualità dell'ambiente di lavoro, investendo sull'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla legge nonché sulla scelta della migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi che si debbano affrontare. E' sempre per questo motivo che l'amministratore unico di Pescara Energia, nel caso in cui dovesse ravvisarsi l'impossibilità di garantire gli standard ottimali di sicurezza imposti dalla legge e voluti dalla Società, delibera l'immediata interruzione dell'esercizio dell'attività o l'utilizzo delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo, quanto meno sino al ripristino delle migliori condizioni desiderate. Grava infine sul

datore di lavoro il puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose:

Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave [583¹] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [583²], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Si ha lesione di colpa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

L'entità della lesione può essere:

- a) lieve: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;
- b) grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- c) gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

14.2 Definizioni

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), ha recepito nell'ordinamento italiano varie direttive dell'Unione Europea sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Agli effetti delle disposizioni di cui al citato decreto si intendono:

- ❖ lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- ❖ datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

- ❖ servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- ❖ responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ❖ addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ❖ rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- ❖ medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma I dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto;
- ❖ prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- ❖ valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~**

PARTE SPECIALE "E"

“REATI INFORMATICI”

15. REATI INFORMATICI

15.1 *Le diverse figure di reato.*

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*", entrata in vigore nel nostro ordinamento il 5 aprile del 2008, costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche ed estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. La norma ha inoltre stabilito tre principi generali nella cooperazione internazionale:

- a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile;
- b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati;
- c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto alcune modifiche, rilevanti ai fini del presente Modello e, precisamente, relativi al:

1. Codice Penale;
2. D.Lgs. 231/2001;
3. D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy);

1. CODICE PENALE

Art. 491bis c.p. - Documenti informatici:

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia

probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

L'art. 24, co. 3 del Decreto sanziona l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005). L'art. 491-bis c.p. estende, infatti, la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476 - 479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.).

Art. 495 bis c.p. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- I. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato,*

o con abuso della qualità di operatore del sistema;

II. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

III. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa: negli altri casi si procede d'ufficio.

Questa fattispecie di reato, assieme a quelle previste dagli artt. 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies sono quelle ricomprese nel novero dei reati previsti dall'art. 24 bis del Decreto ed hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico", cioè a dire l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato. Il reato in questione, in particolare, ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque, per la sua configurabilità, l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico, volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da

uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

È il reato che si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Il reato in questione sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in

tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il reato di cui sopra, ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Trattasi dell'ipotesi di reato che sussiste quando - fuori dai casi consentiti dalla legge - si installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)

del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica

utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se, o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

2. D.LGS. 231/2001

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. D. LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

Sono stati inseriti alcuni commi all'art. 132 che consentono alle forze dell'ordine di *"ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati"*, fatto salvo l'obbligo di convalida da parte del Pubblico Ministero.

Con la Legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista inoltre la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- ❖ la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. I, lett. a-bis) e 3);
- ❖ la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, co. I);

- ❖ la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64-quinquies e 64-sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costituente della banca di dati (artt. 102-bis e 102-ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-bis);
- ❖ se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-ter, lett. a, b, c, d e f);
- ❖ la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-ter, lett. e);
- ❖ la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo ad facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni

elettroniche sul regime dei diritti (art. 171-ter, lett. f-bis eh);

- ❖ la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SJAЕ (art. 181-bis, co. 2, art. 171-septies);
- ❖ la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~

PARTE SPECIALE "F"

“REATI AMBIENTALI”

1. LE TIPOLOGIE DEI REATI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-undecies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili.

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (con riferimento all’art. 256, commi 1, 3 e 5, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora:

- si effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice Ambiente;
- si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
- si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (con riferimento all’art. 260, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque si gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ed è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo)

Tale reato si configura allorquando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si utilizzi un certificato falso durante il trasporto.

Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del

SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (D. Lgs. 152/2006, art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo- SISTRI)

Tale reato punisce:

- chiunque che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore di rifiuti che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; ovvero colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (con riferimento all'art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato può configurarsi nei seguenti casi:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006)

Tale reato punisce chiunque avendo cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Inquinamento Ambientale (Art. 452 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

PESCARA ENERGIA S.p.A.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro Ambientale (Art. 452 quater c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~

PARTE SPECIALE "G"

**“REATI: IMPIEGO DEI CITTADINI DI PAESI
TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE”**

Parte Speciale “G” - “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies del decreto)

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall’ art. 22 del D. Lgs.286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~**

PARTE SPECIALE "H"

**“INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA”**

PARTE SPECIALE "H" - "INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA"

Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-decies del Decreto e ritenuti potenzialmente realizzabili. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il

PESCARA ENERGIA S.p.A.

dipendente è coinvolto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
~ ai sensi D.LGS. 231/2001 ~

**“REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA”**

1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come è noto, il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità che, seppur qualificata come amministrativa risulta essere sostanzialmente di natura penale, relativamente alle persone giuridiche, alle società ed alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per taluni reati commessi dai propri amministratori e dipendenti nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in loro nome e per loro conto.

Il Legislatore ha previsto, però, un esonero da responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell'O.d.V. è stata effettuata, come previsto dal Decreto, dalla Confindustria, che costituisce il punto di riferimento per lo sviluppo del Modello. Compito primario dell'O.d.V. è quello di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento in relazione alle integrazioni che il Legislatore effettua sul Decreto e vigilare sulla sua corretta ed efficace applicazione. Oltre a ciò, l'O.d.V. effettua analisi periodiche sulle singole componenti del Modello e fa sì che il flusso di informazioni provenienti da e verso l'O.d.V. sia correttamente gestito ed osservato.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'O.d.V. costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

2. LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

3. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PESCARA ENERGIA S.p.A.

All'organismo di vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- a) analisi, vigilanza e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- b) adeguamento del Modello ad eventuali modifiche normative/giurisprudenziali e/o organizzative.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- c) la vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- d) la vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento alla rispondenza tra quanto in esso contenuto e i comportamenti concretamente adottati;

Nell'ambito di dette attività, l'Organismo:

- e) collabora con il Responsabile aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Tua differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- f) istituisce specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- g) raccoglie, elabora, conserva e aggiorna ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- h) verifica e controlla periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con gli uffici aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo può, senza alcun preavviso:

- a) accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale

rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs.231/2001;

- b) disporre che tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste al fine di individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- c) ricorrere a consulenti esterni, nei casi in cui ciò si renda necessario, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

L'O.d.V. può eventualmente avvalersi, sulla base di uno specifico mandato, del supporto del personale appartenente agli uffici della Società.

4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Amministratore della Società, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello.

Relativamente alle modalità, l'O.d.V. comunica:

- 1) in modo continuativo nei confronti dell'Amministratore e, almeno annualmente, attraverso una relazione scritta;
- 2) occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dall'Amministratore, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto enuncia (art. 6 comma 2 lettera c.), tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, anche anonima.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- b) richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- c) attività di controllo svolte dai responsabili dei vari uffici/funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;

- d) modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- e) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f) segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno tre anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

6 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. segnalazioni).

Inoltre, per quanto concerne le segnalazioni, è garantita la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nel loro confronti (*whistleblowing*). L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

PESCARA ENERGIA S.p.A.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di Pescara Energia, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

~ ai sensi D.LGS.. 231/2001 ~

“SISTEMA DISCIPLINARE”

I - SISTEMA DISCIPLINARE DI PESCARA ENERGIA S.P.A.

Il Sistema Disciplinare adottato da Pescara Energia consiste in una serie di precetti aventi natura interna all'azienda e finalizzati a sanzionare principalmente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello da soggetti in posizione apicale, cioè a dire che abbiano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale oppure ancora potere di gestione e controllo dell'Ente; oltre a costoro, anche coloro i quali, sottoposti ad altrui direzione o controllo, operano comunque in nome e per conto di Pescara Energia. L'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di coloro i quali si rendano responsabili delle violazioni anzidette, prescinde dall'instaurazione di eventuali procedimenti penali instaurati dalla Magistratura ed aventi ad oggetto la violazione della normativa prevista dal Decreto.

Il sistema sanzionatorio previsto nel presente documento, non preclude in alcun modo l'esercizio dei legittimi diritti spettanti ai lavoratori, quali ad esempio la possibilità di contestare od opporsi ai provvedimenti disciplinari azionati dalla Società secondo la normativa vigente.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato anche per via telematica a tutti i soggetti cui si riferisce, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché sia garantita l'effettiva conoscenza da parte dei soggetti destinatari meglio specificati di seguito.

II - SOGGETTI DESTINATARI

Amministratori, Sindaci e soggetti in posizione apicale

Le disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli adottati da Pescara Energia devono essere rispettati innanzitutto dai soggetti che rivestono posizione apicale all'interno dell'azienda. Sono infatti costoro che, ai sensi dell'art. 5, comma I, lett. A) del Decreto, *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"* o che *"esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo"* dell'Ente.

Attesa la definizione data dal Decreto, si possono annoverare tra i soggetti in posizione apicale

della Pescara Energia, esclusivamente l'amministratore unico ed i sindaci.

Dipendenti

Oltre ai soggetti in posizione apicale, l'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive che le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare siano applicate anche ai dipendenti che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale". In tal senso, dunque, assume rilevanza la posizione giuridica rivestita da tutti coloro i quali siano legati alla Pescara Energia da un rapporto di lavoro di natura subordinata, indipendentemente dalle mansioni o categorie riconosciute a livello

aziendale o sindacale, di particolare importanza è la circostanza per cui rientrano in tale disciplina anche i Dipendenti cui vengano assegnati compiti inerenti funzioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro (ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primi Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).

Altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Oltre ai soggetti specificati nei paragrafi precedenti, il Sistema Disciplinare deve essere rispettato anche da soggetti differenti (c.d. "Destinatari"), i quali sono tenuti ad ogni modo all'osservanza dei precetti disposti nel Modello in virtù del rapporto funzionale che li lega alla Società, ovvero del rapporto di direzione e vigilanza cui sono sottoposti nei riguardi di un soggetto apicale, ovvero ancora dal fatto che operano direttamente od indirettamente per Pescara Energia.

Nell'alveo di tali figure professionali, debbono farsi rientrare tutti color i quali hano un rapporto di lavoro con Pescara Energia non di natura subordinata (consulenti esterni, lavoratori in somministrazione, etc.), collaboratori, agenti, professionisti esterni nominati in relazione ad obblighi scaturenti ex T.U. 81/2008, partner d'affari, fornitori.

III - CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini della possibile irrogazione delle sanzioni di seguito previste, sono da considerarsi come lesive del Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche solo di natura colposa), poste in essere dai soggetti destinatari specificati in precedenza e che siano idonee a compromettere l'efficacia del Modello quale strumento idoneo alla prevenzione di condotte configgenti con la disciplina del Decreto.

Se ne elencano alcune, senza pretesa di esaustività:

1. Mancato rispetto dei protocolli disciplinati nell'ambito delle attività "sensibili" identificabili attraverso le aree "a rischio" identificate nelle singole parti speciali, salva la configurabilità di una delle ipotesi di cui ai nr. Sub 2) e 3);
2. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione possa integrare il solo fatto di uno dei reati previsti dal Decreto;
3. Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal decreto o comunque sussista la possibilità che sia contestata alla società la responsabilità ai sensi del decreto;

Con riferimento, invece, alle violazioni del T.U. 81/2008 recante la disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori:

4. Mancato rispetto del Modello, qualora lo violazione comporti un concreto pericolo per l'integrità fisica di uno o più dipendenti, incluso l'autore della violazione e sempre che non ricorra una delle ipotesi di cui ai punti nn. 5), 6) e 7);
5. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un'effettiva lesione dell'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle ipotesi di cui ai punti nn. 6) e 7);
6. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un'effettiva lesione dell'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, qualificabile come grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 583, comma 1 c.p. e salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al successivo punto sub 7);
7. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un'effettiva lesione dell'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, qualificabile

come gravissima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 583, comma 1 c.p.

8. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione integri la fattispecie dell'omicidio colposo con violazione dell'art. 55 co. 2 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.

IV - SANZIONI

Di seguito verranno riportate le sanzioni irrogabili a fronte dell'integrazione di una delle condotte rilevanti individuate nel paragrafo precedente. L'eventuale irrogazione di tali sanzioni potrà avvenire sempre e solo nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza e comunque nel rispetto delle direttive contenute nel successivo paragrafo nonché di tutto quanto disposto dalla contrattazione collettiva, laddove rinvenibile.

Pertanto, verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

1. Gravità della condotta
2. Tipologia della violazione compiuta;
3. Circostanze nelle quali si è verificata;
4. Modalità della condotta;

Qualora dovesse ritenersi di applicare un aggravamento della sanzione, si terranno in considerazione i seguenti elementi:

5. Eventuale commissione di diverse violazioni rientranti nel medesimo evento causale, nel qual caso verrà applicata la sanzione prevista per la commissione dell'evento ritenuto di maggiore gravità.
6. L'aver commesso la violazione con l'ausilio di una o più persone;
7. L'aver già posto in essere il fatto in precedenza (c.d. recidiva).

È fatta salvo, nonostante l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente documento, il diritto della Pescara Energia ad agire per il risarcimento del danno eventualmente causato alla società da coloro i quali si dovessero rendere colpevoli delle violazioni del Modello.

A - Sanzioni per amministratori, Sindaci e soggetti in posizione apicale.

Di seguito l'elencazione delle sanzioni irrogabili agli Amministratori ed ai Sindaci:

1. richiamo scritto (per violazioni di cui ai nn. 1) e 5) del paragrafo 3);
2. diffida (per violazioni di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) del paragrafo 3);
3. decurtazione degli emolumenti (per violazioni di cui ai nn. 2), 3), 6) e 7) del paragrafo 3);
4. revoca dell'incarico (per violazioni di cui ai nn. 3), 4), 7) e 8) del paragrafo 3).

Nell'ipotesi in cui la sanzione dovesse essere irrogata ad un Amministratore legato alla società da rapporto di lavoro di natura subordinata, le sanzioni saranno quelle previste per i Dipendenti specificate nel prosieguo. In tal caso, qualora fosse comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, si dovrà provvedere anche alla revoca ed alla nuova nomina dell'Amministratore incaricato.

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai dirigenti apicali, dal Direttore Amministrativo e dai dirigenti con delega di funzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970, sono sanzionate come segue:

- ❖ Richiamo verbale (violazioni di cui ai nr 1) e 5) del par. 3);
- ❖ Richiamo scritto (violazioni di cui ai nr 1), 2), 5) e 6) del par. 3);
- ❖ Multa nella misura massima prevista dal CCNL applicabile (violazioni di cui ai nr 2) e 6) del par. 3);
- ❖ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione (violazioni di cui ai nr. 3) e 7) del par. 3);
- ❖ Licenziamento con o senza preavviso (violazioni di cui ai nr. 3), 4), 7) e 8) del par. 3), a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il Provvedimento è adottato dall'Amministratore Unico, sentito l'O.d.V. ed informato il Socio Unico.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

B - Sanzioni per i Dipendenti.

PESCARA ENERGIA S.p.A.

Ai dipendenti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970, sono irrogabili le sanzioni previste dai CCNL dei settori di appartenenza, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell'infrazione. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Nello specifico, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- il rimprovero verbale o il richiamo scritto (qualora la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri lieve irregolarità. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione);
- la multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il provvedimento è adottato dall'Amministratore Unico, sentito l'O.d.V.);
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 5 giorni (qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica altresì nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte nei punti precedenti. La sanzione è comminata dall'Amministratore Unico, sentito l'O.d.V.);
- il licenziamento con preavviso (in caso di grave violazione del Codice o del Modello tale da configurare un notevole inadempimento);
- il licenziamento senza preavviso (qualora la violazione commessa sia di gravità tale da

ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro).

C - Sanzioni per i Destinatari.

La violazione, da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e *partner* commerciali o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice, ovvero l'eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

I contratti, infatti, devono prevedere l'applicazione di una penale ovvero una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello e del Codice, fatto salvo per la Società il diritto al risarcimento del danno nei riguardi di colui il quale ha materialmente commesso il fatto illecito. In particolare:

- nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 1), 2), 5) e 6) del Par. 3, sarà applicata la sanzione della Diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero della penale (convenzionalmente prevista nei contratti in misura del 10% del totale pattuito in favore dei Terzi), ovvero ancora della risoluzione del contratto, a seconda della gravità dell'infrazione commessa;
- nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 3) e 7) del Par. 3, sarà applicata la sanzione della penale (convenzionalmente prevista nei contratti in misura del 10% del totale pattuito in favore dei Terzi) ovvero della risoluzione del contratto, a seconda della gravità dell'infrazione commessa;
- nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 4) e 8) del Par. 3, sarà applicata la sanzione della risoluzione del contratto.

Qualora trattasi di violazioni commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere e servizi, le sanzioni saranno comminate nei riguardi del somministratore o dell'appaltatore.

Nelle clausole contrattuali che la Pescara Energia andrà a sottoscrivere con i terzi destinatari,

saranno incluse le possibili irrogazioni di sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare.

V - MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nel presente paragrafo sono indicate tutte le procedure da seguire per addivenire all'irrogazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del Modello e del Codice, meglio precisate nel paragrafo n. 3.

La prima fase di fondamentale importanza consiste nella valutazione da parte dell'O.d.V. dell'eventuale riscontro di violazioni al Modello che gli possano pervenire, sia attraverso l'attività di vigilanza e verifica, sia attraverso segnalazioni esplicite od in forma anonima. Nel caso di segnalazioni in forma anonima, sarà l'O.d.V. a valutare, dopo attenta analisi della fondatezza della notizia pervenuta, se trasmettere o meno i fatti a fini sanzionatori ovvero quali semplici violazioni alla normativa che non integrino ad ogni modo le fattispecie contemplate nel Decreto.

A - Nei riguardi di Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti in posizione apicale. Qualora la violazione del Modello avvenga ad opera di un Amministratore che non abbia rapporto di lavoro di natura subordinata con l'Azienda, l'O.d.V. trasmette al Socio unico una relazione nella quale è chiaramente dettagliata:

- ✓ la condotta posta in essere;
- ✓ le prescrizioni del Modello che risultano violate;
- ✓ i dati identificativi del soggetto che ha commesso la violazione;
- ✓ eventuali elementi probatori a riscontro dei fatti esposti in narrativa;
- ✓ la proposta di sanzione disciplinare ritenuta opportuna in relazione alla fattispecie verificatesi.

Il Socio Unico ha dieci giorni di tempo, dopo aver ricevuto la relazione da parte dell'O.d.V., per convocare dinanzi a sé il soggetto responsabile, con un preavviso di almeno venti giorni consecutivi anche non lavorativi e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione da parte dell'O.d.V..

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, contenere la descrizione della condotta contestata e delle prescrizioni del Modello violate nonché l'avvertimento che l'interessato può far pervenire all'Assemblea eventuali memorie scritte in sua difesa fino a tre giorni prima ovvero difendersi verbalmente in sede di audizione.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dalla maggioranza dei membri dell'assemblea; alla convocazione deve essere invitato a partecipare anche l'O.d.V. e questa si svolge mediante l'audizione obbligatoria dell'interessato, l'acquisizione di eventuali memorie a difesa e le indagini ritenute opportune in relazione al caso di specie.

Tutte le sanzioni che il socio unico ritiene opportuno irrogare devono essere adeguatamente motivate: nel caso di irrogazione di sanzione consistente nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dell'incarico, i soci sottoscrivono formalmente l'atto. La sanzione è formalmente comunicata al soggetto interessato ed all'O.d.V., per le opportune verifiche.

Qualora si tratti di un Amministratore legato alla società da un rapporto di lavoro di natura subordinata, ferma restando la procedura su innanzi descritta, quest'ultimo può promuovere, nel termine di venti giorni seguenti dalla comunicazione ufficiale della sanzione ricevuta, la costituzione di un collegio arbitrale in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, con ciò sospendendo gli effetti della sanzione fino al pronunciamento del collegio.

B - Nei riguardi dei Dipendenti

La disciplina concernente l'irrogazione di sanzioni a carico dei Dipendenti o dirigenti non apicali è la medesima già descritta nelle sezioni precedenti, ad eccezione della sostituzione del socio unico con l'amministratore unico e fatta salva la possibilità di promuovere, nel termine di venti giorni seguenti dalla comunicazione ufficiale della sanzione ricevuta, la costituzione di un collegio arbitrale in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, con ciò sospendendo gli effetti della sanzione fino al pronunciamento del collegio.

C - Nei riguardi dei Destinatari

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte dei Destinatari, l'O.d.V. trasmette senza indugio all'amministratore unico ed al responsabile della gestione del rapporto contrattuale in oggetto, una relazione nella quale specificare:

- ✓ la condotta posta in essere;
- ✓ le prescrizioni del Modello che risultano violate;
- ✓ i dati identificativi del soggetto che ha commesso la violazione;
- ✓ eventuali elementi probatori a riscontro dei fatti esposti in narrativa;
- ✓ la proposta di sanzione disciplinare ritenuta opportuna in relazione alla fattispecie verificatesi.

Il responsabile del rapporto contrattuale, entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione del rapporto da parte dell'O.d.V., provvede a pronunciarsi in merito all'eventuale applicazione di una misura sanzionatoria e, nel caso di difformità rispetto a quanto proposto dall'O.d.V., corredato da congrua motivazione.

E' lo stesso responsabile individuato in relazione al rapporto contrattuale considerato a comunicare formalmente all'interessato le determinazioni assunte; spetta all'O.d.V. vigilare sull'esatta osservanza ed applicazione della sanzione.

